



Tribunale di Barcellona P.G.

Prot. 723

Presidenza

DECRETO N. 12

Gestione ruolo 6 civile (ex Caristia)

Premesso:

che, a decorrere dal 3 aprile 2023, in virtù del decreto n. 2/2023, sarà operativo il trasferimento del dott. Caristia dal ruolo 6 settore civile al ruolo 1 gip/gup;

che il relativo posto vacante presso questo Tribunale è stato posto a concorso dal CSM e risultano presentate due domande, ad oggi non revocate;

che, pertanto, è ragionevole ritenere che il posto vacante (destinato a copertura del ruolo 6 settore civile) venga coperto a breve;

che, tuttavia, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha ancora completato le procedure concorsuali;

che, pertanto, deve ritenersi che la copertura effettiva del posto non possa avvenire prima del mese di giugno;

che, conseguentemente, occorre organizzare le attività per il periodo compreso tra il 3 aprile e la copertura effettiva del posto;

rilevato che con nota del 7/3/2023 è stata diramata proposta di organizzazione, con invito a formulare eventuali ulteriori proposte organizzative o suggerimenti;

preso atto della nota del dott. Caristia del medesimo 7/3/2023;

ritenuto che, ai fini della gestione temporanea, nella vacanza del ruolo 6, destinato ad essere coperto, ragionevolmente, entro il mese di giugno 2023, deve disporsi il differimento della trattazione dei giudizi di merito (lavoro, previdenza e civile), già pendenti sul ruolo 6, relativamente al periodo 3/4/2023 – 30/6/2023, con esclusione dei giudizi per ATP;

la trattazione dei procedimenti predetti, limitatamente alle attività istruttorie già ammesse, mediante delega a giudice onorario;

la sospensione delle assegnazioni dei nuovi procedimenti cautelari e dei nuovi ricorsi per decreto ingiuntivo sul ruolo 6, fino alla copertura del posto, con conseguente assegnazione dei medesimi esclusivamente al ruolo 9 (D'Agostino);

la trattazione dei procedimenti per ATP (445 bis c.p.c.) propri del ruolo 6, pendenti e di nuova assegnazione, mediante delega a GOP, compresa la fase della omologa;

l'assegnazione al ruolo 9 (D'Agostino) di tutte le questioni urgenti relative a procedimenti

pendenti sul ruolo 6, degli eventuali incidenti istruttori non delegati o non delegabili a GOT, nonché di altre eventuali questioni urgenti che possano insorgere;

la supplenza del dott. Caristia – ferma restando l’assegnazione al ruolo 1 gip/gup – sul ruolo 6 civile, al solo fine di vigilanza e coordinamento del ruolo nei limiti sopra detti, ed ai fini del conferimento delle deleghe ai GOP con riferimento alla gestione degli ATP e delle attività istruttorie;

la modifica del decreto 41/2022 di coassegnazione dei dott.ri La Rosa e La Torre, Gop presso gli Uffici del Giudice di Pace di Lipari e Barcellona P.G.;

rilevato che, con la definitiva immissione del dott. Caristia sul ruolo 1 Gip/Gup, viene meno l’assegnazione in supplenza, sul medesimo ruolo, del presidente del Tribunale e del Presidente di Sezione, con conseguente perdita di efficacia delle disposizioni di cui ai decreti organizzativi: 26/2022 e 33/2022, nella parte in cui sono previste disposizioni temporanee in attesa della copertura del posto da parte del dott. Caristia [punto b) del decreto n. 26/2022 e decreto attuativo 33/2022];

che, tuttavia, per ragioni di economia organizzativa e gestionale, nonché in considerazione della permanenza in capo al dott. Caristia, di competenze gestorie, ancorchè limitate, con riferimento al ruolo 6 civile, deve prevedersi che le udienze già fissate sui ruoli Gip/Gup in relazione a procedimenti assegnati al presidente del tribunale ed al presidente di sezione in regime di supplenza, vengano trattate dai medesimi presidente del tribunale e presidente di sezione fino alla definizione dei relativi procedimenti;

p.q.m.

dispone

a) prendersi atto, a decorrere dal 3/4/2023, della cessazione dell’efficacia delle disposizioni temporanee, funzionali alla supplenza del ruolo 1 gip/gup, di cui ai decreti organizzativi nn.: 26/2022; 33/2022, con conseguente piena applicazione della tabella di organizzazione vigente;

b) che a decorrere dal 3/4/2023 i procedimenti già assegnati con richiesta di rinvio a giudizio o incidente probatorio al presidente del tribunale ed al presidente di sezione, nell’ambito dell’applicazione degli stessi ai sensi dei decreti 26/2022 e 33/2022, nonché i procedimenti relativamente ai quali, il presidente del tribunale ed al presidente di sezione, sempre nell’ambito dell’applicazione degli stessi ai sensi dei decreti 26/2022 e 33/2022, abbiano emesso provvedimenti cautelari personali o reali, rimangano assegnati, rispettivamente, al presidente del tribunale ed al presidente di sezione, fino alla definizione delle relative udienze e della relativa fase del giudizio;

c) che a decorrere dal 3/4/2023 i procedimenti con richiesta di archiviazione già assegnati al presidente del tribunale ed al presidente di sezione, nell’ambito dell’applicazione degli stessi ai sensi dei decreti 26/2022 e 33/2022, rimangano assegnati, rispettivamente, al presidente del tribunale ed al presidente di sezione, fino alla definizione mediante adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 408